Codice A1604B

D.D. 20 aprile 2021, n. 252

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Larice, Paradiso 1 monte e Paradiso 2 valle - ubicate nel Comune di Moncenisio (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 252/A1604B/2021

DEL 20/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Larice, Paradiso 1 monte e Paradiso 2 valle - ubicate nel Comune di Moncenisio (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncenisio (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 23 febbraio 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 23 febbraio 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 delle seguenti tre sorgenti che ricadono nello stesso Comune di Moncenisio, in una fascia altimetrica compresa tra 1.585 e 1.610 metri s.l.m.:

- *Larice* (TO-S-01461) particella catastale n. 71 del foglio di mappa n. 45 quota 1.608 metri s.l.m.;
- *Paradiso 1 monte* e *Paradiso 2 valle* (TO-S-01460) particelle catastali n. 17 e n. 27 dei fogli di mappa n. 45 e n. 46 quota 1.610 e 1.585 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Il Comune di Moncenisio si trova in prossimità della testata della Val Cenischia, valle laterale sinistra della Val di Susa e si estende nella fascia altimetrica compresa tra le quote 1.200 e 2.100 metri s.l.m..

Le tre sorgenti in esame sono ubicate nella porzione nord occidentale del territorio comunale, nei

pressi del confine con la Francia, nel cui territorio oltre il confine è compresa, per la maggior parte, l'area di alimentazione delle stesse; il contesto, nell'immediato intorno delle captazioni, risulta essere di alta montagna, privo di antropizzazione, con versanti caratterizzati da medie e forti acclività e normalmente coperti da vegetazione boschiva e arbustiva.

Il manufatto di captazione della sorgente *Larice* è in cemento armato, interrato nel versante e in un ottimo stato di conservazione; non sono presenti sistemi di monitoraggio o recinzioni a protezione dell'opera di captazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di accumulo attraverso un punto di venuta; la modalità di presa avviene attraverso un bottino, di lunghezza di circa 1,40 metri, larghezza di circa 1,55 metri e altezza di circa 1,30 metri.

Le sorgenti *Paradiso 1 monte* e *Paradiso 2 valle* sono ubicate a breve distanza tra loro. Il manufatto di captazione della sorgente *Paradiso 1 monte* è in cemento armato, interrato nel versante e in un ottimo stato di conservazione; l'accesso al bottino non è recintato e l'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione attraverso un punto di venuta. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura piana, di lunghezza di circa 1,50 metri, larghezza di circa 1,50 metri e altezza di circa 1,30 metri.

Il manufatto di captazione della sorgente *Paradiso 2 valle* è in cemento armato, interrato nel versante e in un buono stato di conservazione; non sono presenti sistemi di monitoraggio o recinzioni a protezione dell'opera di captazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione attraverso un punto di venuta. Il bottino di presa ha forma quadrangolare con copertura piana, di lunghezza di circa 1,20 metri, larghezza di circa 1,70 metri e altezza di circa 1,60 metri.

Nel settore in cui sono localizzate le captazioni affiorano diffusamente calcescisti con associati livelli marmorei e con intercalazioni di gneiss albitici e micascisti e paragneiss del "Complesso di Chiomonte-Venaus". I depositi, di ridotto spessore, sono costituiti da coperture eluvio-colluviali derivate dalla mobilitazione e dalla rielaborazione, da parte delle acque piovane e della gravità, dei prodotti di alterazione del substrato roccioso e dei depositi glaciali, che a volte ricoprono, con limitata potenza, il substrato stesso. Questo tipo di copertura è costituito da prevalenti ciottoli e blocchi eterometrici e spigolosi, la cui matrice fine, generalmente presente in piccole percentuali, può localmente concentrarsi in livelli e lenti di potenza anche superiore al metro. Nelle rocce del substrato, virtualmente impermeabili, può instaurarsi una permeabilità secondaria per circolazione nei sistemi di frattura; i bottini di presa captano risorgenze di circuiti idrici instaurati in fessure e, probabilmente, nei circuiti carsici presenti nel versante meridionale della Pointe du Lamet.

La morfologia dell'areale in cui sono localizzate le sorgenti è acclive, con pendenze che riflettono in parte le caratteristiche geomorfologiche di un versante modellato dall'azione erosiva dei ghiacciai quaternari. I settori afferenti le captazioni sono caratterizzate dalla presenza di un bosco misto e da vegetazione di sottobosco in evoluzione.

Sulle sorgenti non è stato possibile effettuare misurazioni di portata, non sono state reperite misure di portata pregresse, né sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A).

Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza dei depositi di origine fluvio-glaciale e fluvio-torrentizia mediamente permeabili, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia coincidono con l'area di alimentazione delle sorgenti che, tuttavia, essendo per la maggior parte compresa in territorio francese, le aree nel seguito definite sono state interrotte verso monte in corrispondenza del confine e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Larice:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte valida esclusivamente per il territorio italiano, per una superficie complessiva di 6.870 metri quadrati.

Sorgenti Paradiso 1 monte e Paradiso 2 valle:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha una superficie complessiva di 4.779 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte valida esclusivamente per il territorio italiano, per una superficie complessiva di 2.831 metri quadrati.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti centri di pericolo, né si effettuano attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Elaborato n. TAVOLA 3 - PROG. 5412 - COMUNE di MONCENISIO - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 2 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Moncenisio - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate e arbustive nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 10 dicembre 2020, ha trasmesso al Comune di Moncenisio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Larice, Paradiso 1 monte e Paradiso 2 valle - ubicate nel medesimo

Comune di Moncenisio (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Moncenisio (TO), interessato dalle aree di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 11 dicembre 2020, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 15 gennaio 2021, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ne ha identificati nelle aree di salvaguardia ridefinite, dal momento che il contesto risulta essere di alta montagna, privo di antropizzazione, con versanti caratterizzati da medie e forti acclività e normalmente coperti da vegetazione boschiva e arbustiva; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;
- nel caso che le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, mentre il comma 1, punto m) dello stesso articolo vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nelle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10, in data 11 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti potabili - denominate *Larice*, *Paradiso 1 monte* e *Paradiso 2 valle* - ubicate nel Comune di Moncenisio e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 10 dicembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Moncenisio (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Larice, Paradiso 1 monte e Paradiso 2 valle - ubicate nel medesimo Comune di Moncenisio (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 11 dicembre 2020 - prot. n. 0118704;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 15 gennaio 2021 - prot. n. 3058;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 49, in data 23 febbraio 2021, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 23 febbraio 2021 - prot. n. 0000641, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.:
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate Larice, Paradiso 1 monte e Paradiso 2 valle - ubicate nel Comune di Moncenisio (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nella planimetria "Elaborato n. TAVOLA 3 - PROG. 5412 - COMUNE di MONCENISIO - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di

- n. 2 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Moncenisio Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia Scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Moncenisio (TO) S.M.A.T. S.p.A. come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle tre sorgenti potabili ubicate nel Comune di Moncenisio S.M.A.T. S.p.A. per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Moncenisio, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di

salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola_3.pdf

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Sede legale Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575 Capitale Sociale Nominale ϵ 345.533.761,65C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016 sito: www.smatorino.it e-mail: info@smatorino.it



PROG. 5412

COMUNE di MONCENISIO




OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 2 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Moncenisio

Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifica
0	Aprile 2020	Ferrero E.	Tuberga S.		





Il DIRETTORE GENERALE Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:

Dott. Geol. Stefano TUBERGA Via Edoardo Giordanino n. 4 10040, La Cassa (TO) Tel/Fax 011.9842043 geo.sgt@tiscali.it

Archivio file:

Moncenisio_ Aree di Salvaguardia_catastali_1-2.000.dwg


Elaborato n.


Collaboratori:

TAVOLA 3

1:2.000

Scala:






SORGENTE	LARICE
Superficie ZTA (m²)	3.000
Superficie ZRR (m²)	6.870

Comune di MONCENISIO Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
45	71-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di MONCENISIO Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	
45	71-parziale	Aree ad uso agricolo	



SORGENTE	PARADISO 1 e 2
Superficie ZTA (m²)	4.779
Superficie ZRR (m²)	2.831

Comune di MONCENISIO Zona di Tutela Assoluta (ZTA)			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	
45	17-parziale	Aree ad uso agricolo	
46	27-parziale	Aree ad uso agricolo	

Comune di MONCENISIO Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	
45	17-parziale	Aree ad uso agricolo	
46	27-parziale	Aree ad uso agricolo	